Regolamento per la

concessione di benefici economici

a soggetti senza scopo di lucro

Approvato con D.C.C. n. 66 assunta in data 10 dicembre 2019

Sostituisce previgente "Regolamento per gli interventi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, sportive, di rilevanza sociale e di promozione dell'occupazione locale" approvato con D.C.C. n. 26 del 3 Luglio 1991.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.Il Comune può assegnare benefici economici a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, storica, scientifica, artistica, turistica, ricreativa, sportiva e di tutela animale ed ambientale, nei limiti delle proprie risorse destinate a tali scopi.

Art. 2

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

1. Possono ricevere contributi e/o benefici economici comunque configurati Enti e Associazioni senza scopo di lucro, anche privi di personalità giuridica, aventi sede legale nel territorio del Comune o che siano promotori di iniziative con ricadute positive sul territorio comunale e/o che realizzino interessi della Comunità locale.

Art. 3

TIPOLOGIA DEI BENEFICI

1. I contributi erogati dal Comune possono essere sia ordinari che straordinari.

Art. 4

CONTRIBUTI ORDINARI

1. I contributi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, con cadenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 15 marzo di ogni anno per l'assegnazione nello stesso esercizio contabile, compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento.

3. Unitamente alla suddetta richiesta dovranno essere trasmessi al Comune copia semplice dello Statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, qualora detta documentazione non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale, breve descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e il programma delle iniziative che il richiedente intende realizzare nel corso dell'anno con l'indicazione del costo complessivo presunto e delle relative fonti di finanziamento.

4. La Giunta Comunale delibera annualmente, con atto recante parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile Area Amministrativa e preventivo parere della Commissione Consigliare permanente "Statuto e Affari Generali", dopo l'approvazione del bilancio e previa istruttoria dell'Ufficio Segreteria, l'assegnazione dei contributi nei limiti delle somme stanziate per l'erogazione di contributi ordinari.

5. Per la quantificazione dei contributi la Giunta Comunale deve tenere conto nell'ordine di priorità come sotto elencato:

a) della capacità delle iniziative programmate di coinvolgere i cittadini del Comune,
b) delle possibilità delle iniziative programmate di attivare la promozione della comunità locale,
c) della quantità delle iniziative programmate in relazione al loro costo presunto,
d) della qualità delle attività effettuate sul territorio comunale nell'anno precedente.

6 L'entità del contributo assegnato a ciascun richiedente viene comunicata agli interessati entro 15 giorni dalla esecutività del provvedimento di assegnazione.

7. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite mandato da emettersi entro il 1° semestre dell'anno di riferimento.

8. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto e l'atto costitutivo già presentati.

9 In caso di istituzione del Registro delle Associazioni, il relativo regolamento potrà stabilire specifiche modalità per l'assegnazione di contributi ai soggetti in esso inclusi.

10 L'Ente o Associazione assegnatario di contributo ordinario non potrà presentare richiesta di contributi straordinari nel medesimo esercizio.

Art. 5

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I contributi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di specifiche iniziative non programmate in precedenza dall'Ente o Associazione richiedente. Ove richiesto per lo svolgimento dell'iniziativa, tenuto conto di quanto indicato al comma 3 dell'articolo successivo, può essere contestualmente concesso anche l'utilizzo di immobili o strutture pubbliche.

2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno 1 mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, storica, scientifica, ambientale, culturale, turistica, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
b) da una dettagliata previsione di spesa con la specifica indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

3. La Giunta Comunale deciderà entro 15 giorni sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili stanziate nel bilancio comunale, con una deliberazione, da comunicare al beneficiario subito dopo la sua assunzione, in cui devono essere determinati entità e modalità di erogazione del contributo.

4. Il contributo dovrà di norma essere erogato dopo l'effettuazione dell'iniziativa e a seguito della rendicontazione puntuale e documentata di tutte le spese sostenute e di tutte le entrate introitate a qualsiasi titolo in relazione alla relativa attività svolta.

5. L'entità del contributo assegnato non può mai superare l'80% del costo presunto della iniziativa e l'importo del contributo erogato non può mai essere superiore all'80% del risultato della sottrazione delle entrate introitate dalle spese sostenute come risultanti dalla rendicontazione.

6. Soltanto in caso di iniziative che si realizzino su più di due giornate consecutive potrà essere richiesto un anticipo sul contributo concesso, che non può essere superiore al 50% dell'importo assegnato. In tale caso, ove dalla rendicontazione prodotta dopo la conclusione dell'iniziativa, dovesse emergere che il risultato della sottrazione di cui al punto precedente è superiore all'anticipo versato, il beneficiario dovrà rimborsare al Comune la differenza tra quanto percepito e il limite di contributo assegnabile e non sarà ammesso a richiedere benefici economici al Comune per l'anno successivo.

7. L'Ente o Associazione assegnatario di contributo straordinario non potrà presentare domanda per altre iniziative nel medesimo esercizio.

8. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, turistico, scientifico, ambientale, artistico, sportivo, ricreativo o con finalità di tutela ambientale e/o animale promosse dall'Amministrazione Comunale congiuntamente a Enti o Associazioni, l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta di iniziativa dell'Assessorato Comunale competente.

Art.6

UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

1. Per quanto riguarda l'utilizzo occasionale legato a specifici eventi di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, artistica, scientifica, ricreativa, sportiva o di tutela ambientale e animale, si rimanda ai regolamenti vigenti, alle convenzioni in atto con gli eventuali gestori e, in assenza di normazione, alla specificazione della Giunta Comunale.